

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2026, n. 638

Approvazione schema di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. Revoca della D.G.R. n. 320 del 13/03/2018 e della DGR n. 1487 del 02/08/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e al Benessere.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorio e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare i nuovi schemi di contratto, con i rispettivi allegati 1, 2.1, 2.2, e 2.3, da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici del S.S.R., rispettivamente Allegati A), B) e C) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;
2. di revocare le deliberazioni di Giunta regionale n. 320 del 13/3/2018 e n. 1487 del 02/08/2019;
3. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale la definizione degli obiettivi economico-gestionali annuali da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al fine da renderli coerenti anche con gli obiettivi del Piano operativo per il recupero del disavanzo sanitario;
4. di dare mandato alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione schema di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Revoca della D.G.R. n. 320 del 13/03/2018 e della DGR n. 1487 del 02/08/2019.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione Indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".
- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e s.m.i. in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed
- Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- il D.Lgs. n., n. 517 del 21 dicembre 1999 e s.m.i. che disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università.
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200;
- la L.R. n. 15 del 17/4/2018 recante "Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare".

Premesso che:

- con precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 320 del 13/3/2018 e n. 1487 del 02/08/2019 sono stati approvati gli schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere-Universitarie ed IRCCS pubblici del S.S.R.

Dato atto che:

- la Regione Puglia, inoltre, con LR. n. 13 del 28/3/2019 ha recepito l'Intesa Stato-Regioni relativa al Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), prevedendo misure specifiche finalizzate al governo dei tempi di attesa, ritenute di interesse strategico per l'amministrazione, tanto che *"Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d'attesa esclude la erogazione della retribuzione di risultato, totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento degli stessi obiettivi, e determina l'avvio del procedimento di decadenza del direttore generale ai sensi della normativa vigente"* (art. 3, comma 4). Inoltre, *"Entro sessanta giorni dall'adozione del PRGLA, le aziende sanitarie adottano un nuovo Programma attuativo aziendale o aggiornano quello in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e provvedono all'invio dello stesso alla Regione che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati"* (art. 5, comma 1);
- con D.G.R. n. 1 del 09/01/2026, pubblicata nel BURP n. 3 suppl. del 12/01/2026, recante *"Aggiornamento Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA), ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (G.U. n. 132 del 7 giugno 2024), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 107. Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie"*, la Giunta Regionale ha aggiornato il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2025/2027 ed ha stabilito al punto 3 che *"il PRGLA 2026 dovrà essere recepito dalle Aziende ed Enti del SSR che dovranno declinarne il contenuto in termini operativi, attraverso Piani Aziendali di Governo delle Liste di Attesa da predisporre entro i successivi 60 giorni, anche sulla base di ulteriori disposizioni regionali che dovessero intervenire"*;
- è dunque necessario inserire nel contratto quale obiettivo strategico di mandato, il rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa, in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) vigente, definito in attuazione della normativa nazionale e regionale in materia;
- allo stesso modo, è necessario inserire nel contratto gli obiettivi di mandato, ritenuti strategici per l'Amministrazione regionale;
- inoltre, è altresì necessario inserire nel contratto l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità conformemente alla modulistica approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 92 dell'11 marzo 2026 (di cui agli Allegati 2.1 e 2.2 di ogni rispettivo contratto) nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità conformemente alla modulistica predisposta dai competenti uffici regionali (di cui all'Allegato 2.3 di ogni rispettivo contratto).

Si rende necessario, altresì, rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale la definizione degli obiettivi economico-gestionali annuali da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al fine da renderli coerenti con gli obiettivi del Piano operativo per il recupero del disavanzo sanitario.

Considerato che:

- le clausole contrattuali costituiscono lo strumento essenziale per assicurare il corretto raccordo tra la programmazione regionale, gli obiettivi strategici del Servizio Sanitario Regionale e la responsabilità gestionale dei Direttori Generali;
- l'attuale governo del sistema sanitario regionale, alla luce del permanere delle condizioni connesse al piano di rientro, richiede un aggiornamento degli obblighi contrattuali al fine di assicurare una più efficace coerenza tra obiettivi assegnati, obblighi di risultato e responsabilità connesse all'incarico;
- la Regione Puglia, altresì, è in Piano di rientro dal disavanzo sanitario ed è tenuta ad allineare il contenuto degli obblighi dei Direttori Generale agli obiettivi del Piano Operativo, ai provvedimenti di Giunta regionali e alle disposizioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Si rende pertanto necessario procedere ad una nuova adozione degli schemi contrattuali, al fine di:

- allineare gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza alle sopravvenute disposizioni normative statali e regionali e alle scelte strategiche dell'Amministrazione regionale;
- rappresentare le esigenze irrinunciabili del Servizio Sanitario Regionale, anche in relazione al permanere delle condizioni al piano di rientro;
- introdurre elementi innovativi nella disciplina del rapporto contrattuale, con particolare riferimento alla responsabilizzazione sui risultati attesi;
- meglio delineare il procedimento di decadenza dall'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e garanzia del contraddittorio.

Per quanto sopra esposto, si propone quindi di procedere ad una nuova approvazione degli schemi di contratto da stipularsi con i Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R, in sostituzione degli schemi da ultimo approvati con la D.G.R. n. 1487/2019. I nuovi schemi di contratto sono contenuti, rispettivamente:

- nell'Allegato A) per i DG ASL;
- nell'Allegato B) per i DG AOU;
- nell'Allegato C) per i DG IRCCS;

allegati al presente schema di provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L’impatto di genere stimato è **neutro**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere ad adeguare alle predette disposizioni normative e amministrative gli schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende ed Enti, in sostituzione dei precedenti schemi approvati con la predetta DGR n. 320/2018 e successivamente integrati con DGR n. 1487 del 02/08/2019, ai sensi dell'art. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare i nuovi schemi di contratto, con i rispettivi allegati 1, 2.1, 2.2, e 2.3, da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere-Universitarie ed IRCCS pubblici del S.S.R., rispettivamente Allegati A), B) e C) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;
2. di revocare le deliberazioni di Giunta regionale n. 320 del 13/3/2018 e n. 1487 del 02/08/2019;
3. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale la definizione degli obiettivi economico-gestionali annuali da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al fine da renderli coerenti anche con gli obiettivi del Piano operativo per il recupero del disavanzo sanitario;
4. di dare mandato alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata per tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

LA RESPONSABILE E.Q. "Gestione rapporti istituzionali con le Aziende ed Enti S.S.R.":

Milena DELL'ACCANTERA



La DIRIGENTE di Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata":

Antonella CAROLI



Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

Vito MONTANARO



L'Assessore alla Salute e al Benessere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Donato PENTASSUGLIA
PENTASSUGLIA
20.05.2026
16:16:15
GMT+02:00



ASM/DEL/2026/00046
Allegato A)



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

TRA

il dott. ing. Antonio Decaro, nato a ...il, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il/la dott., nato a il, residente a, via n. ..., C.F., di seguito denominato <Direttore generale>.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(OGGETTO)

1. La Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda al dott., che accetta, giusta deliberazione di nomina della Giunta regionale n. del
2. Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di rappresentanza e di gestione complessiva dell'Azienda sanitaria affidata. Egli è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dalla Giunta regionale nonché della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'Azienda. Il Direttore Generale si impegna a svolgere le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, oltre che da leggi ed atti di programmazione regionale.
3. In particolare, il Direttore Generale si obbliga al rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico-finanziario aziendale e si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti ed assegnati con provvedimento della Giunta regionale il cui raggiungimento - unitamente ai risultati aziendali conseguiti - verrà valutato ai fini di quanto previsto dall'art.

- 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dalla normativa regionale in materia, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto.
4. Il Direttore Generale si obbliga, altresì, al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che potrebbero essere definiti ed assegnati con successivo provvedimento della Giunta regionale.
5. Il Direttore Generale, con la sottoscrizione del presente contratto, ferme le dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura e di nomina, anche ai sensi dell'art. 3, co. 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.Lgs. n. 39/2013, dichiara:
- a) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cause pendenti nei confronti dell'Azienda affidata o con altre Aziende del Servizio sanitario regionale o con la Regione o Enti regionali, relative a precedenti incarichi o rapporti di lavoro. Tale comunicazione è finalizzata a consentire alle parti ogni opportuna valutazione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
- b) di non essere titolare o possedere partecipazioni - né direttamente, né per interposta persona o tramite società fiduciarie - in imprese societarie, anche cooperativistiche, o comunque associative che abbiano come oggetto sociale attività in ambito sanitario o sociosanitario in Italia o all'estero o che intrattengano rapporti contrattuali di fornitura o accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale.
6. Il Direttore Generale con nota acquisita agli atti in data prot. n. ha dichiarato:
- a. l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste specificatamente dagli artt. 3 comma 1, lett. e), 5, 8 commi 1, 2, 3, 4 e 5, 10 commi 1 e 2, e 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013, conformemente alla modulistica approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 92 dell'11 marzo 2026 (allegati 2.1 e 2.2 del presente contratto).
- b. l'insussistenza delle ulteriori cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste specificamente dagli artt. 3 comma 11 e 3 bis comma 10 D. Lgs 502/1992, 7 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, 4 comma 1 e 9 D.Lgs. 39/2013, 66, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conformemente alla modulistica predisposta dai competenti uffici regionali (allegato 2.3 del presente contratto).

ART.2

(NATURA DELL'INCARICO)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il dott. si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, le funzioni stabilite dal Decreto legislativo n. 502/1992 e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale.

ART.3**(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)**

1. Il Direttore Generale si obbliga a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi ed atti programmatori sia nazionali che regionali e ad osservare i principi, le direttive e gli obiettivi generali stabiliti dalla Giunta Regionale.
2. Tenuto conto che la Regione, allo stato attuale, è in Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, il Direttore Generale, si obbliga, altresì, ad approntare e a trasmettere, al Dipartimento Salute e Benessere e all'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS Puglia), entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un piano di intervento, nel quale dovranno essere specificate le azioni da intraprendere, i tempi e le fasi di realizzazione ed i risultati attesi per ciascuna fase, in coerenza con il Piano Operativo, approvato dai Ministeri affiancanti, con particolare riferimento al governo delle liste di attesa ed alle azioni da porre in essere per la riduzione della mobilità sanitaria interregionale anche mediante accordi infraziendali; successivamente, il Direttore Generale si obbliga a trasmettere con cadenza semestrale apposita relazione attestante lo stato di avanzamento delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il Direttore Generale assume tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e si impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di settore, tutti i dati e le notizie richieste. In particolare, il Direttore Generale si obbliga al rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
4. Il Direttore Generale si obbliga ad osservare le direttive e gli indirizzi emanati dal Dipartimento Salute e Benessere e da AReSS Puglia e a comunicare il relativo adempimento nei termini assegnati.
5. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., alla normativa in materia di protezione dei dati personali, al D. Lgs. 33/2013 e salvo quanto previsto dal comma 2, è tenuto a mantenere il segreto di ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e/o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
6. Il Direttore Generale si obbliga a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, in adempimento delle disposizioni statali e regionali.
7. Il Direttore generale è tenuto a garantire i principi di legalità, efficienza, efficacia, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

8. Il Direttore Generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.
9. Il Direttore Generale si obbliga ad osservare, adottare e far rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.
10. Al fine di garantire l'unitarietà o la maggior efficienza dell'azione amministrativa e ottimizzare l'impiego delle risorse, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici della Regione Puglia, su direttiva congiunta del Capo di Gabinetto della regione Puglia e del Direttore del Dipartimento Salute e Benessere, hanno l'obbligo di operare in coordinamento tra loro in relazione a materie di particolare rilievo strategico, tra cui acquisizione di beni e servizi, personale, strategie di acquisto e gestione dei rapporti con il Soggetto Aggregatore Regionale, monitoraggio della spesa sanitaria e l'attuazione dei piani di efficientamento, ovvero negli altri casi in cui il coordinamento sia espressamente richiesto. Alle Conferenze di coordinamento partecipano il Capo di Gabinetto, il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere e il Direttore Generale di AReSS Puglia in quanto le determinazioni assunte in sede di coordinamento costituiscono atti di indirizzo per le singole Aziende ed Enti del S.S.R.
11. L'inadempimento agli obblighi stabiliti ai commi da 1 a 10 del presente articolo costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

ART.4

(OBIETTIVI)

1. Il Direttore Generale, con l'assunzione dell'odierno incarico, si obbliga al rispetto ed al conseguimento degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza, previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, da leggi approvate successivamente alla stipula del presente contratto, di cui all'Allegato 1 sezione A del presente contratto, nonché al rispetto degli obiettivi di mandato di cui all'Allegato 1 sezione B del presente contratto.
2. Spetta inoltre al Direttore assicurare il rispetto degli obiettivi gestionali, sia di carattere economico-finanziario che di salute individuati annualmente dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.
3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza, di cui all'Allegato 1, sezione A, sono sottoposti al monitoraggio del Dipartimento Salute e Benessere e dell'AReSS Puglia, i quali riferiscono eventuali inadempienze - evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione delle norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA - al Direttore del Dipartimento Salute e Benessere per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza di cui all'art.8.
4. Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attribuiti annualmente al Direttore Generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono sottoposti a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Salute e Benessere sulla base della certificazione di raggiungimento dei

singoli obiettivi da parte delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia e dell' ARESS Puglia secondo le modalità indicate nel provvedimento di assegnazione adottato dalla Giunta Regionale. La relazione sul raggiungimento degli obiettivi gestionali annuali deve essere trasmessa entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento al Dipartimento Salute e Benessere.

ART. 5

(VALUTAZIONE DEI VENTiquATTRO MESI DI MANDATO)

1. Il Direttore Generale è sottoposto alla valutazione dei ventiquattro mesi di mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2016, la valutazione dei ventiquattro mesi di mandato viene effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale. Tale valutazione è espletata sulla base del parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché sulla base delle relazioni, previamente acquisite dalla Commissione, del Collegio Sindacale dell'Azienda, delle valutazioni gestionali annuali effettuate nei confronti del Direttore generale interessato nel periodo di riferimento e delle informazioni fornite dai Servizi e dalle Sezioni del Dipartimento Salute e Benessere e dall'A.Re.S.S. per quanto di rispettiva competenza.
3. Le modalità di espletamento della valutazione dei ventiquattro mesi di mandato saranno stabilite dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di avvio del procedimento.

ART. 6

(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, l'Azienda corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale - nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. - un compenso annuo pari ad € 154.937,00= al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.

4. Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato - ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un'ulteriore quota variabile nel limite massimo del venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, commi 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa definito in attuazione della normativa nazionale e regionale.
5. Il Direttore Generale, qui sottoscrivendosi, dichiara che il trattamento economico rispetta il limite massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto di tutti gli emolumenti a carico della finanza pubblica ai sensi della normativa in vigore al momento della sottoscrizione, impegnandosi altresì a comunicare l'eventuale superamento del limite nel corso del rapporto.

ART. 7

(DURATA)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Direttore Generale riconosce ed accetta fin d'ora che la Giunta regionale – in presenza di motivate esigenze organizzative, tecniche o gestionali – possa modificare, in costanza di contratto, la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, per un periodo pari alla durata residua ed alle medesime condizioni contrattuali, fatto salvo, se del caso, l'adeguamento del corrispettivo, spostando il Direttore Generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tale ipotesi gli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale saranno adeguati tenendo conto dell'avvenuta modificazione e della situazione economico finanziaria ed organizzativa dell'Azienda o Ente di nuova assegnazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità intraregionale.
3. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso almeno 90 giorni prima, a mezzo pec, al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore alla Salute e al Direttore del Dipartimento Salute e Benessere.

ART.8

(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi, ivi compreso il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore Generale, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonché

di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui all'art. 4 comma 1 previsti dalle leggi statali e regionali, riportati nell'Allegato 1 sezione A quale parte integrante del presente contratto, sulla base degli accertamenti emersi in sede di monitoraggio ai sensi dell'art.4 co.3 da parte del Dipartimento Salute e Benessere attraverso le articolazioni competenti per materia e dell'ARESS Puglia, riferisce all'Assessore competente la necessità dell'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale. Su proposta dell'Assessore competente, la Giunta regionale delibera di autorizzare il Presidente a comunicare all'interessato, ai sensi della legge 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza e la contestazione formale dell'addebito, assegnando un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Sulla base dell'istruttoria degli Uffici del Dipartimento Salute e Benessere, laddove le controdeduzioni dell'interessato non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, l'Assessore propone alla Giunta regionale la decadenza del Direttore Generale e la sua sostituzione, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvio del procedimento. In esecuzione di quanto deliberato dall'Organo giuntale, il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi 7 giorni, comunica all'interessato la decadenza dall'incarico e la conseguente risoluzione contrattuale.

2. In caso di decadenza e risoluzione del rapporto, il Dipartimento competente provvede ai conseguenti adempimenti, con particolare riferimento alla comunicazione al Ministero della Salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale dei Direttori Generali del soggetto decaduto dall'incarico, il quale potrà essere reinserito nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione.
3. L'esito negativo della valutazione dei ventiquattro mesi di mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, comporta l'avvio del procedimento di decadenza dall'incarico e risoluzione del contratto di cui al comma 1.
4. La condanna del Direttore Generale con sentenza anche non passata in giudicato per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporta la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
5. Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per i reati di cui al precedente comma 4 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale, può essere valutato ai fini dell'avvio del procedimento di decadenza e risoluzione del contratto di cui al comma 1.
6. Il sopravvenuto collocamento in quiescenza del Direttore Generale comporta la risoluzione del contratto a far data dal giorno del collocamento in quiescenza. A tal fine, il Direttore Generale si obbliga a comunicare al Dipartimento Salute e Benessere l'avvenuta presentazione della domanda di quiescenza e la data prevista del relativo collocamento.
7. Il Direttore Generale si obbliga a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Salute e Benessere, qualsiasi variazione intervenuta in costanza di rapporto, relativamente alle situazioni, alle condizioni e agli stati dichiarati in occasione della proposta di candidatura e della nomina.
8. Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, ivi compresi i casi di decadenza e

risoluzione del contratto, di recesso e di mancata conferma, nulla è dovuto al Direttore Generale a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

ART.9

(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore Generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico - a condizione che non sussista conflitto d'interessi - ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART.10

(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., dal D.Lgs. n. 171/2016 e dalla normativa statale e regionale di settore, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo Terzo del Codice Civile.
2. Il presente contratto si adegnerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART.11

(FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART.12

(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.

Bari, lì

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Direttore Generale, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto"), 10 ("Norma finale e di rinvio") e 11 ("Foro competente").

Bari, lì

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto Direttore Generale, presa visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), dichiara di essere consapevole che il trattamento dei dati personali forniti è necessario per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del presente contratto, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge e dei compiti di interesse pubblico di cui è investita la Regione Puglia.

Bari, lì

Il Direttore Generale

Sezione A - OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. ASL

(ai sensi dell'art. 4 del presente schema di contratto)

- **Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.**

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274.]

Criterio di valutazione: mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.

- **Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale.**

[D.Lgs. 502/92, art. 3-bis; L. 405/2001, art. 3, co. 2, lett. c; L. 289/2003, art. 52, co. 4, lett. d.]

Presidiare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale aziendale allo scopo di garantire prospetticamente l'equilibrio strutturale del Servizio Sanitario regionale (S.S.R.), salvaguardando i livelli di servizio raggiunti nell'erogazione dei LEA e al contempo mettendo in atto azioni di revisione della struttura dei costi operativi con riferimento ai fattori di produzione a maggior assorbimento di risorse. In particolare: raggiungere gli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale, nei limiti delle linee di programmazione finanziaria annuale fissate dal Riparto delle risorse del S.S.R.; rispettare il vincolo di bilancio annualmente assegnato concorrendo al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio del S.S.R., anche nell'ambito del Bilancio di Previsione deliberato dall'Azienda e approvato dalla Giunta Regionale ai sensi del D.lgs. n. 118/2011; partecipare al sistema di monitoraggio regionale della spesa del SSR; utilizzare in maniera efficiente le risorse disponibili.

Criterio di valutazione: riconduzione della gestione, nei limiti delle linee di programmazione finanziaria annuale fissate dal Riparto delle risorse del S.S.R., agli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dagli obiettivi regionali riportati nel Bilancio di Previsione.

- **Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**

[D.Lgs. 171/2016, art. 2, co. 5; D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; L. 190/2012 e s.m.i.]

Assicurare il rispetto delle disposizioni normative e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile. Garantire altresì il pieno rispetto e l'effettiva attuazione delle normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione, con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione, alla nomina e al funzionamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all'adozione e all'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ovvero della relativa sezione del PIAO, nonché alla mappatura dei processi a rischio corruttivo.

Criterio di valutazione: assenza di rilievi gravi e non sanati entro i termini prescritti da parte di Collegio Sindacale, Corte dei Conti, ANAC, OIV, NIRS, ovvero da parte degli organi di controllo regionali competenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

- **Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.**

[L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a).]

Criterio di valutazione: raggiungimento della soglia di adempienza per ciascuna macroarea assistenziale nell'ambito del Nuovo Sistema di Garanzia di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

- **Rispetto degli obiettivi di contenimento sulla spesa farmaceutica e sulla spesa per Dispositivi Medici assegnati dalla Giunta Regionale.**

Assicurare il rispetto degli obiettivi di contenimento e governo della spesa farmaceutica (L.R. 7/2022.) e della spesa per dispositivi medici, in coerenza con i limiti e i target assegnati dalla Giunta Regionale e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Criterio di valutazione: Valore aziendale della spesa farmaceutica (convenzionata e acquisti diretti) \leq valore dell'obiettivo di contenimento annuo stabilito dalla Giunta Regionale; Valore aziendale della spesa per Dispositivi Medici \leq valore dell'obiettivo di contenimento annuo stabilito dalla Giunta Regionale.

- **Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti ai flussi informativi nazionali e regionali.**

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 3 e art. 6, co. 2 recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274.]

Assicurare la tempestività e adeguatezza in termini di qualità e quantità dei flussi informativi.

Criterio di valutazione: rispetto delle scadenze indicate nelle DGR annuali sugli obblighi informativi e degli standard di qualità indicati da NSIS.

Sezione B - OBIETTIVI DI MANDATO D.G. ASL

(ai sensi dell'art. 4 del presente schema di contratto)

A. Governo della spesa

- **Acquisto di beni e servizi tramite Soggetto Aggregatore regionale e CONSIP.**

Garantire il rispetto dell'obbligo di ricorso al Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia S.p.A., quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014, ovvero a CONSIP, secondo le categorie merceologiche, le priorità e le modalità definite dalla normativa nazionale e regionale, ivi comprese le categorie del settore sanitario individuate ai sensi dell'art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014 e quelle definite dalla programmazione regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014. In assenza di convenzioni, è fatto obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A. Concorrere al contenimento della spesa per beni e servizi nel rispetto dei target di efficientamento annualmente assegnati dalla programmazione regionale.

***Criterio di valutazione:** adesione alle gare di acquisto per beni e servizi effettuate dal Soggetto Aggregatore regionale ovvero CONSIP, secondo le percentuali e le categorie definite dalla programmazione regionale; rispetto dei target annuali di contenimento della spesa per beni e servizi assegnati dalla Giunta Regionale.*

- **Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità.**

Assicurare la piena operatività del sistema di contabilità analitica aziendale per centri di costo e responsabilità, garantendone l'integrazione con la contabilità generale e con il sistema informativo regionale, ai fini del controllo di gestione, della valutazione dei dirigenti e della negoziazione del budget.

***Criterio di valutazione:** piena operatività del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità su tutte le strutture aziendali; produzione tempestiva dei report di controllo di gestione e dei dati di alimentazione del modello LA.*

- **Rispetto dei tetti di spesa di programmazione regionale per il personale e di predisposizione dei Piani Triennali di Fabbisogno del personale (PTFP).**

Garantire il rispetto del tetto di spesa per il personale stabilito dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale. A tal fine, assicurare l'adozione e l'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) in coerenza con i fabbisogni assistenziali e gli standard organizzativi (D.M. 70/2015 per l'ospedale, D.M. 77/2022 per il territorio), nonché la gestione del turn over secondo le indicazioni regionali.

***Criterio di valutazione:** rispetto dei tetti di spesa annuali per il personale; adozione e aggiornamento del PTFP nei tempi previsti dalla Regione; rispetto delle indicazioni regionali sul turn over.*

- **Rispetto dei tetti di spesa di programmazione regionale per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato.**

Garantire il rispetto dei fondi di remunerazione annualmente assegnati per l'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate. Assicurare la tempestiva sottoscrizione degli accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, l'attivazione dei controlli di appropriatezza e la corretta applicazione delle clausole di salvaguardia previste dalla normativa nazionale e regionale.

***Criterio di valutazione:** rispetto dei tetti di spesa annuali per il privato accreditato; sottoscrizione degli accordi contrattuali con il privato accreditato entro i termini previsti; volumi di prestazioni di controllo verificate secondo gli obiettivi regionali.*

- **Governo della mobilità sanitaria extraregionale.**

Garantire l'attuazione delle strategie aziendali di contenimento della mobilità passiva, con particolare riferimento ai principali DRG di fuga, attraverso il potenziamento dell'offerta aziendale nelle discipline ad alta mobilità, la

riqualificazione delle reti specialistiche, la qualificazione della comunicazione al cittadino e l'integrazione con i percorsi diagnostico-terapeutici regionali.

Criterio di valutazione: adozione del Piano aziendale di contenimento della mobilità passiva sui primi cinque DRG di fuga; riduzione tendenziale dei tassi di mobilità extraregionale nelle aree di attrazione potenziale aziendale.

B. Prevenzione collettiva e sanità pubblica

- **Prevenzione collettiva, promozione della salute e contrasto alle malattie infettive.**

Assicurare, in coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e regionale vigente, l'attuazione degli obblighi organizzativi, programmatici, attuativi, di monitoraggio e informativi relativi all'ambito della prevenzione collettiva e della promozione della salute, ivi compresi i LEA della prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Piano Regionale della Prevenzione, la prevenzione e il governo delle malattie infettive, anche mediante programmi di screening, i programmi vaccinali e di immunizzazione, gli screening oncologici, il contrasto all'antimicrobico-resistenza e alle infezioni correlate all'assistenza, i piani settoriali dell'ambito di prevenzione e promozione della salute, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Criterio di valutazione: piena attuazione del Piano Regionale della Prevenzione e dei Piani Regionali specifici; coperture vaccinali secondo i target nazionali e regionali; estensione e adesione ai programmi di screening secondo i target regionali.

- **Sanità veterinaria, sicurezza alimentare e tutela della salute nei luoghi di lavoro e dai rischi ambientali.**

Garantire l'adozione tempestiva del Piano Locale di Controllo (PLC) aziendale in coerenza con il PCR, assicurando il raggiungimento delle frequenze e tipologie di controllo programmate nelle materie di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale, sottoprodotti di origine animale e fitosanitari; assicurare l'attuazione dei programmi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dei programmi di tutela della salute dai rischi ambientali e climatici.

Criterio di valutazione: adozione del PLC entro i termini regionali; raggiungimento di almeno il 100% delle attività di controllo programmate dal PCR; rispetto dei target dei programmi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

C. Assistenza ospedaliera

- **Attuazione della programmazione regionale in materia di reti dell'offerta ospedaliera.**

Garantire l'attuazione, nei tempi e con le modalità definiti dalla Regione, dei provvedimenti di riordino della rete ospedaliera (D.M. 70/2015), nonché delle reti tempo-dipendenti (cardiologica, ictus, trauma, perinatale), oncologiche, trapiantologiche e di patologia, assicurando il presidio dei volumi minimi, degli standard di sicurezza e di qualità delle prestazioni, nonché delle attività di alta complessità e dell'integrazione con la rete territoriale ai sensi del D.M. 77/2022.

Criterio di valutazione: adozione e attuazione, nei tempi assegnati, dei provvedimenti aziendali di adeguamento alla programmazione regionale; rispetto degli standard di volume previsti dal D.M. 70/2015 per le discipline ad alta complessità; raggiungimento degli indicatori NSG di area ospedaliera (H02Z, H03C, H13C, H17C, H18C).

- **Garantire il monitoraggio e il governo dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, con riferimento agli indicatori di qualità, appropriatezza ed esito definiti dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG).**

Assicurare la predisposizione e l'utilizzo di sistemi aziendali di monitoraggio e valutazione, orientati all'analisi degli indicatori previsti dal Decreto Ministeriale 70/2015, dal Programma Nazionale Esiti (PNE) e dal Nuovo Sistema di

Garanzia (NSG), promuovendo azioni di audit, miglioramento organizzativo e riduzione della variabilità non giustificata delle pratiche assistenziali.

Criterio di valutazione: predisposizione di un piano e strumenti di monitoraggio, report di attività di audit e miglioramento documentato degli indicatori critici

D. Assistenza territoriale

- **Attuazione del DM 77/2022 e sviluppo dell'assistenza territoriale.**

Garantire l'attuazione, nei tempi e con le modalità definiti dalla Regione, degli standard organizzativi del DM 77/2022, con riferimento all'attivazione e al pieno funzionamento di Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali (COT), Punti Unici di Accesso (PUA), Infermiere di Famiglia o Comunità, telemedicina; alla presa in carico della cronicità secondo i percorsi previsti dal Piano Nazionale della Cronicità e dai PDTA regionali; allo sviluppo dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) secondo i target regionali coerenti con la missione 6 del PNRR; all'integrazione tra ospedale, territorio e servizi sociali.

Criterio di valutazione: attivazione e funzionamento delle strutture territoriali secondo i target regionali; raggiungimento dei target ADI sugli over 65; presa in carico della cronicità secondo i PDTA regionali.

- **Governo del rapporto convenzionale con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.**

Assicurare il governo del rapporto convenzionale con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, mediante l'attuazione degli istituti dell'Accordo Collettivo Nazionale e degli Accordi Integrativi Regionali, l'organizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e delle forme associative, lo sviluppo della presa in carico della cronicità nell'ambito dei PDTA aziendali, l'attuazione di sistemi strutturati di analisi, audit e feedback sui pattern prescrittivi e diagnostici e di formazione continua.

Criterio di valutazione: attivazione delle forme organizzative previste dall'AIR; numero di pazienti cronici presi in carico secondo i PDTA aziendali; realizzazione di audit e iniziative formative dedicate.

- **Raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani Regionali della Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e della Riabilitazione.**

Garantire l'attuazione, a livello aziendale, dei Piani Regionali per la Salute Mentale, le Dipendenze Patologiche e la Riabilitazione, assicurando il rispetto degli standard di erogazione, l'integrazione tra ospedale e territorio, la presa in carico multidisciplinare e il monitoraggio degli esiti.

Criterio di valutazione: attuazione delle azioni e raggiungimento dei target previsti dai Piani Regionali nei tempi assegnati; raggiungimento degli indicatori NSG di area territoriale (D27C, D33Z).

E. Governance aziendale, qualità e investimenti

- **Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa, in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) vigente.**

Garantire la piena attuazione del Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d'Attesa, in coerenza con il PRGLA vigente, assicurando il rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e ricovero secondo le classi di priorità, l'attivazione delle misure organizzative previste (agende uniche aziendali, recall, percorsi di tutela), nonché il monitoraggio sistematico tramite i flussi informativi regionali e nazionali.

Criterio di valutazione: predisposizione del piano attuativo aziendale finalizzato al raggiungimento degli standard fissati dal PRGLA in relazione alla percentuale di prestazioni oggetto di monitoraggio erogate entro i tempi previsti per classe di priorità (NSG D10Z).

- **Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) e rispetto dell'equilibrio tra attività in ALPI e attività istituzionale.**

Garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nel rispetto della normativa vigente, assicurando l'equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 3 del D.Lgs. 502/1992, secondo cui i volumi in ALPI non possono comportare per ciascun dipendente e per ciascuna tipologia di prestazione un volume superiore a quello assicurato per l'attività istituzionale.

Criterio di valutazione: ALPI svolta in regime intramurario; equilibrio tra i volumi erogati in regime istituzionale e in regime di ALPI per ciascun dipendente e tipologia di prestazione.

- **Qualità, completezza e tempestività dei flussi informativi sanitari nazionali e regionali.**

Garantire l'alimentazione corretta, completa e tempestiva dei flussi informativi sanitari nazionali (NSIS) e regionali, in attuazione dell'art. 3 della Intesa Stato – Regioni 23 marzo 2005, con particolare riferimento ai flussi delle attività ospedaliere (SDO), specialistica ambulatoriale (SAR), farmaceutica convenzionata e diretta, dispositivi medici, assistenza domiciliare integrata (SIAD), assistenza residenziale (FAR), salute mentale (SISM), dipendenze (SIND), emergenza-urgenza (EMUR), riabilitazione (RIA), prevenzione collettiva e screening. Assicurare il miglioramento progressivo degli indicatori di completezza e qualità rilevati dal Ministero della Salute.

Criterio di valutazione: miglioramento progressivo degli indicatori di completezza e qualità dei flussi informativi rispetto all'anno precedente; rispetto delle scadenze di trasmissione fissate dalle direttive nazionali e regionali.

- **Rafforzamento della Cartella Clinica Elettronica e dell'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico**

Garantire l'alimentazione completa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico, nonché la piena adozione della Cartella Clinica Elettronica in tutte le strutture aziendali, con caratteristiche di interoperabilità e integrazione con il FSE.

Criterio di valutazione: copertura FSE secondo i target nazionali e regionali; estensione della CCE interoperabile sulle strutture aziendali ospedaliere e territoriali.

- **Attuazione dei programmi di investimento (FESR, PNES, PNRR, FSC).**

Garantire il pieno rispetto dei cronoprogrammi e degli adempimenti connessi agli interventi finanziati con fondi FESR, PNES, PNRR e FSC, con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario degli interventi, al rispetto delle milestone e dei target, al corretto utilizzo e alla rendicontazione delle risorse.

Criterio di valutazione: rispetto delle milestone e target previsti nei tempi stabiliti dai rispettivi atti programmatori e di attuazione.



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

Il/La sottoscritto/a _____ con riferimento all'incarico di

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore socio - sanitario se previsto da leggi regionali (rif. art. 4 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171)

in corso di conferimento presso _____, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013,

DICHIARA¹

con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

- di non trovarsi nella situazione di inconferibilità di cui all'**art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 39/2013**² in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- di non trovarsi nella situazione di inconferibilità di cui all'**art. 5 del d.lgs. n. 39/2013**³ per precedente attività

¹ **Art. 20, commi 1 e 4:** "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.";

² **Art. 3, comma 1, lett. e):** "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: e) gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo** nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale".

In merito, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), l'articolo 3, co.7, del d.lgs. n. 39/2013, deve essere letto nel senso che la sentenza di patteggiamento per uno dei reati previsti dal menzionato articolo 3 non comporta l'inconferibilità degli incarichi, a meno che non siano state irrogate pene accessorie.

³ **Art. 5, comma 1:** "Gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo** nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.";

svolta in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

- di non trovarsi nella situazione di inconferibilità di cui all'**art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 39/2013**⁴ per pregressa appartenenza ad un organo politico;

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"⁵.
La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, data

Firma

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio

⁴ **Art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL (**comma 1**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (**comma 2**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare (**comma 3**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (**comma 4**) Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL (**comma 5**)";

⁵ ai sensi dell'**art. 14, co, 2, del d.lgs. n. 33/2013**, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

Il/La sottoscritto/a _____ con riferimento all'incarico di

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore socio sanitario se previsto da leggi regionali (rif. art. 4 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171)

rivestito presso _____, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

DICHIARA⁶

l'**insussistenza** delle seguenti situazioni di **INCOMPATIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

- incompatibilità con lo svolgimento di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e con lo svolgimento di attività professionali di cui all'art. 10, commi 1 e 2⁷, del d.lgs. n. 39/2013;
- incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni, statali, regionali e locali, di cui all'art. 14, commi 1 e 2⁸, del d.lgs. 39/2013;

⁶ **Art. 20, comma 2:** "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.";

⁷ **Art. 10 commi 1 e 2:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili: a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (**comma 1**); l'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado (**comma 2**)".

⁸ **Art. 14 commi 1 e 2:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare (**comma 1**); gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) con la carica di

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"⁹. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, data

Firma

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio

componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione."; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (**comma 2**)";

⁹ ai sensi dell'art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
(art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a..... con riferimento all'incarico di DIRETTORE GENERALE di

CONSAPEVOLE

- delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'art.76 del medesimo testo normativo;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di 5anni, ferma restando ogni altra responsabilità;
- che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale;
- sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste:

- dall'art. 3 comma 11 D. Lgs 502/1992¹⁰;
- dall'art. 7 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235¹¹;

¹⁰ Art. 3 co. 11 D. Lgs. 502/1992: <Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal [secondo comma dell'articolo 166 del codice penale](#);

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'[articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327](#), e dall'[articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata>.

¹¹Art. 7 D. Lgs. 235/2012: <1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e [componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali](#):

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'[articolo 416-bis del codice penale](#) o per il delitto di

- dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 39/2013¹²:

DICHIARA

- altresì l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell'incarico nonché l'assenza, ad oggi, delle cause di incompatibilità previste:
 - dall'art. 9 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39¹³;
 - dall'art. 3 bis comma 10, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.¹⁴;
 - dall'art. 66, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.¹⁵;

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale](#), diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del [codice penale](#);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse>.

¹² Art. 4, co. 1, D. Lgs. 39/2013: <A coloro che, **nell'anno precedente**, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento>.

¹³ Art. 9 D. Lgs. 39/2013: <Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico>.

¹⁴ Art. 3 bis, co. 10, D. Lgs. 502/1992: <La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo>.

¹⁵ Art. 66, co. 1, D. Lgs. 267/2000: < La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana>.

- l'assenza delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 delle linee guida approvate con DGR 24/2017 che stabilisce che: *"non possono essere nominati ai sensi delle presenti linee guida coloro che si trovano in conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce, anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia e del Codice di comportamento vigente. In ogni caso, versano in una situazione di conflitto di interessi:*

a) Coloro che fanno parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'organismo cui la nomina si riferisce o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo;

b) Coloro che hanno svolto attività di cui alla lettera a) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina;

c) Coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio o i cui parenti o affini entro il terzo grado sono nelle condizioni di cui alle lettere precedenti;

d) Chi ha lite pendente con il soggetto giuridico cui la nomina si riferisce".

SI IMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 a comunicare in maniera tempestiva eventuali sopravvenute variazioni del contenuto della dichiarazione ed, in ogni caso, a presentare con cadenza annuale idonea dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità secondo le disposizioni normative.

Il/La sottoscritto/a, informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali, autorizza il trattamento dei dati sopra forniti per permettere l'esecuzione del contratto di lavoro di cui lo stesso è parte, ovvero lo svolgimento delle attività connesse all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro nonché alla sua cessazione e/o trasformazione.

L'informativa completa, resa dall'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati personali, è, altresì, consultabile nel sito web aziendale, sezione.....

Luogo, data

Firma

Allegato B)



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

TRA

il dott. ing. Antonio Decaro, nato a ...il, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il/la dott., nato a il, residente a, via n., C.F., di seguito denominato <Direttore generale>.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
(OGGETTO)

1. La Regione Puglia, ai sensi dal Decreto Legislativo n. 517/1999 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 171/2016, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria al dott., che accetta, giusta deliberazione di nomina della Giunta regionale n. del
2. Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di rappresentanza e di gestione complessiva dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria affidata. Egli è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dalla Giunta regionale nonché della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria. Il Direttore Generale si impegna a svolgere le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, oltre che da leggi ed atti di programmazione regionale.
3. In particolare, il Direttore Generale si obbliga al rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico-finanziario aziendale e si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti ed assegnati con provvedimento della Giunta

regionale il cui raggiungimento - unitamente ai risultati aziendali conseguiti - verrà valutato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, e dalla normativa regionale in materia, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto.

4. Il Direttore Generale si obbliga, altresì, al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che potrebbero essere definiti ed assegnati con successivo provvedimento della Giunta regionale.
5. Il Direttore Generale, con la sottoscrizione del presente contratto, ferme le dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura e di nomina, anche ai sensi dell'art. 3, co. 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.Lgs. n. 39/2013, dichiara:
 - a) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cause pendenti nei confronti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria affidata o con altre Aziende del Servizio sanitario regionale o con la Regione o Enti regionali, relative a precedenti incarichi o rapporti di lavoro. Tale comunicazione è finalizzata a consentire alle parti ogni opportuna valutazione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
 - b) di non essere titolare o possedere partecipazioni - né direttamente, né per interposta persona o tramite società fiduciarie - in imprese societarie, anche cooperativistiche, o comunque associative che abbiano come oggetto sociale attività in ambito sanitario o sociosanitario in Italia o all'estero o che intrattengano rapporti contrattuali di fornitura o accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale.
6. Il Direttore Generale con nota acquisita agli atti in data prot. n. ha dichiarato:
 - a. l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste specificatamente dagli artt. 3 comma 1, lett. e), 5, 8 commi 1, 2, 3, 4 e 5, 10 commi 1 e 2, e 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013, conformemente alla modulistica approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 92 dell'11 marzo 2026 (allegati 2.1 e 2.2 del presente contratto).
 - b. l'insussistenza delle ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità previste specificatamente dagli artt. 3 comma 11 e 3 bis comma 10 D. Lgs 502/1992, 7 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, 4 comma 1 e 9 D.Lgs. 39/2013, 66, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conformemente alla modulistica predisposta dai competenti uffici regionali (allegato 2.3 del presente contratto).

ART.2

(NATURA DELL'INCARICO)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il dott. si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, le funzioni stabilite dal Decreto legislativo n. 502/1992, dal Decreto Legislativo n. 517/1999 e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge

e di regolamento o da atti di programmazione regionale.

ART.3

(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

1. Il Direttore Generale si obbliga a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi e atti programmatori sia nazionali che regionali e ad osservare i principi, le direttive e gli obiettivi generali stabiliti dalla Giunta Regionale.
2. Tenuto conto che la Regione, allo stato attuale, è in Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, il Direttore Generale, si obbliga, altresì, ad approntare e a trasmettere, al Dipartimento Salute e Benessere e all'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS Puglia), entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un piano di intervento, nel quale dovranno essere specificate le azioni da intraprendere, i tempi e le fasi di realizzazione ed i risultati attesi per ciascuna fase, in coerenza con il Piano Operativo approvato dai Ministeri affiancanti, con particolare riferimento al governo delle liste di attesa ed alle azioni da porre in essere per la riduzione della mobilità sanitaria interregionale anche mediante accordi infraziendali; successivamente, il Direttore Generale si obbliga a trasmettere con cadenza semestrale apposita relazione attestante lo stato di avanzamento delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il Direttore Generale assume tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e si impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di settore, tutti i dati e le notizie richieste. In particolare, il Direttore Generale si obbliga al rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
4. Il Direttore Generale si obbliga ad osservare le Direttive e gli indirizzi emanati dal Dipartimento Salute e Benessere e da AReSS Puglia e a comunicare il relativo adempimento nei termini assegnati.
5. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., alla normativa in materia di protezione dei dati personali, al D. Lgs. 33/2013 e salvo quanto previsto dal comma 2, è tenuto a mantenere il segreto di ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e/o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

6. Il Direttore Generale si obbliga a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, in adempimento delle disposizioni statali e regionali.
7. Il Direttore generale è tenuto a garantire i principi di legalità, efficienza, efficacia, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
8. Il Direttore Generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.
9. Il Direttore Generale si obbliga ad osservare, adottare e far rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.
10. Al fine di garantire l'unitarietà o la maggior efficienza dell'azione amministrativa e ottimizzare l'impiego delle risorse, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici della Regione Puglia, su direttiva congiunta del Capo di Gabinetto della regione Puglia e del Direttore del Dipartimento Salute e Benessere, hanno l'obbligo di operare in coordinamento tra loro in relazione a materie di particolare rilievo strategico, tra cui acquisizione di beni e servizi, personale, strategie di acquisto e gestione dei rapporti con il Soggetto Aggregatore Regionale, monitoraggio della spesa sanitaria e l'attuazione dei piani di efficientamento, ovvero negli altri casi in cui il coordinamento sia espressamente richiesto. Alle Conferenze di coordinamento partecipano il Capo di Gabinetto, il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere e il Direttore Generale di AReSS Puglia in quanto le determinazioni assunte in sede di coordinamento costituiscono atti di indirizzo per le singole Aziende ed Enti del S.S.R.
11. L'inadempimento agli obblighi stabiliti ai commi da 1 a 10 del presente articolo costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 4

(OBIETTIVI)

1. Il Direttore Generale, con l'assunzione dell'odierno incarico, si obbliga al rispetto ed al conseguimento degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza, previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, da leggi approvate successivamente alla stipula del presente contratto di cui all'Allegato 1 sezione A del presente contratto, nonché al rispetto degli obiettivi di mandato di cui all'Allegato 1 sezione B del presente contratto.
2. Spetta inoltre al Direttore assicurare il rispetto degli obiettivi gestionali, sia di carattere

economico-finanziario che di salute individuati annualmente dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.

3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza, di cui all'Allegato 1, sezione A, sono sottoposti al monitoraggio del Dipartimento Salute e Benessere e dell'AReSS Puglia, i quali riferiscono eventuali inadempienze - evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione delle norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA - al Direttore del Dipartimento Salute e Benessere per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 8.
4. Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attribuiti annualmente al Direttore Generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono sottoposti a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Salute e Benessere sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia e dell'AReSS Puglia, secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta Regionale per l'individuazione degli stessi. La relazione sul raggiungimento degli obiettivi gestionali annuali deve essere trasmessa entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento al Dipartimento Salute e Benessere.

ART. 5

(VALUTAZIONE DEI VENTQUATTRO MESI DI MANDATO)

1. Il Direttore Generale è sottoposto alla valutazione dei ventiquattro mesi di mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 517/1999, dal vigente Protocollo d'Intesa Regione-Università e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 171/2016, la valutazione dei ventiquattro mesi di mandato viene effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale, uno dei cui componenti è designato dall'Università di riferimento. Tale valutazione è espletata sulla base del parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D.lgs. 502/92 e s.m.i. e del parere del Rettore dell'Università, nonché sulla base delle relazioni, previamente acquisite dalla Commissione, dell'Organo di Indirizzo e del Collegio Sindacale dell'Azienda, delle valutazioni gestionali annuali effettuate nei confronti del Direttore generale interessato nel periodo di riferimento e delle informazioni fornite dai Servizi e dalle Sezioni del Dipartimento Salute e Benessere e dall'A.Re.S.S. per quanto di rispettiva competenza.
3. Le modalità di espletamento della valutazione dei ventiquattro mesi di mandato saranno stabilite dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di avvio del procedimento nel rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa Regione-Università di riferimento di cui al comma 1.

ART. 6**(COMPENSO)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda Ospedaliero-Universitaria corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. – un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € 154.937,00= al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo può essere integrato – ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota variabile nel limite massimo del venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, commi 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa definito in attuazione della normativa nazionale e regionale.
5. Il Direttore Generale, qui sottoscrivendosi, dichiara che il trattamento economico rispetta il limite massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto di tutti gli emolumenti a carico della finanza pubblica ai sensi della normativa in vigore al momento della sottoscrizione, impegnandosi altresì a comunicare l'eventuale superamento del limite nel corso del rapporto.

ART. 7**(DURATA)**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Direttore Generale riconosce ed accetta fin d'ora che la Giunta regionale – in presenza di motivate esigenze organizzative, tecniche o gestionali – possa modificare, in costanza di contratto, la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, per un periodo pari alla durata

residua ed alle medesime condizioni contrattuali, fatto salvo, se del caso, l'adeguamento del corrispettivo, spostando il Direttore Generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tale ipotesi gli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale saranno adeguati tenendo conto dell'avvenuta modificazione e della situazione economico finanziaria ed organizzativa dell'Azienda o Ente di nuova assegnazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità intraregionale.

3. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso almeno 90 giorni prima, a mezzo pec, al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore alla Salute e al Direttore del Dipartimento Salute e Benessere.

ART.8

(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi, ivi compreso il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore Generale, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui all'art. 4 comma 1 previsti dalle leggi statali e regionali, riportati nell'Allegato 1 sezione A quale parte integrante del presente contratto, sulla base degli accertamenti emersi in sede di monitoraggio ai sensi dell'art. 4 co. 3 da parte del Dipartimento Salute e Benessere attraverso le articolazioni competenti per materia e dell'ARESS Puglia, riferisce all'Assessore competente la necessità dell'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale. Su proposta dell'Assessore competente, la Giunta regionale delibera di autorizzare il Presidente a comunicare all'interessato, ai sensi della legge 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza e la contestazione formale dell'addebito, assegnando un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Sulla base dell'istruttoria degli Uffici del Dipartimento Salute e Benessere, laddove le controdeduzioni dell'interessato non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, l'Assessore - previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo n. 171/2016 - propone alla Giunta regionale la decadenza del Direttore Generale e la sua sostituzione, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvio del procedimento. In esecuzione di quanto deliberato dall'Organo giuntale, il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi 7 giorni, comunica all'interessato la decadenza dall'incarico e la conseguente risoluzione contrattuale.
2. In caso di decadenza e risoluzione del rapporto, il Dipartimento competente provvede ai conseguenti

adempimenti, con particolare riferimento alla comunicazione al Ministero della Salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale dei Direttori Generali del soggetto decaduto dall'incarico, il quale potrà essere reinserito nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione.

3. L'esito negativo della valutazione dei ventiquattro mesi di mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, comporta l'avvio del procedimento di decadenza dall'incarico e risoluzione del contratto di cui al comma 1.
4. La condanna del Direttore Generale con sentenza anche non passata in giudicato per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporta la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
5. Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per i reati di cui al precedente comma 4 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale, può essere valutato ai fini dell'avvio del procedimento di decadenza e risoluzione del contratto di cui al comma 1.
6. Il sopravvenuto collocamento in quiescenza del Direttore Generale comporta la risoluzione del contratto a far data dal giorno del collocamento in quiescenza. A tal fine, il Direttore Generale si obbliga a comunicare al Dipartimento Salute e Benessere l'avvenuta presentazione della domanda di quiescenza e la data prevista del relativo collocamento.
7. Il Direttore Generale si obbliga a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Salute e Benessere, qualsiasi variazione intervenuta in costanza di rapporto, relativamente alle situazioni, alle condizioni e agli stati dichiarati in occasione della proposta di candidatura e della nomina.
8. Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, ivi compresi i casi di decadenza e risoluzione del contratto, di recesso e di mancata conferma, nulla è dovuto al Direttore Generale a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

ART.9

(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore Generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART.10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 517/1999 s.m.i., dal vigente Protocollo di Intesa tra Regione ed Università di riferimento, dal D.Lgs. n. 171/2016 e dalla normativa statale e regionale di settore, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo Terzo del Codice Civile.
2. Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11
(FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12
(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria.

Bari, li

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Direttore Generale, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8

(“Decadenza e risoluzione del rapporto”) e 10 (“Norma finale e di rinvio”) e 11 (“Foro competente”).

Bari, lì

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto Direttore Generale, presa visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), dichiara di essere consapevole che il trattamento dei dati personali forniti è necessario per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del presente contratto, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge e dei compiti di interesse pubblico di cui è investita la Regione Puglia.

Bari, lì

Il Direttore Generale

Allegato 1

Sezione A - OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. AOU*(ai sensi dell'art. 4 del presente schema di contratto)*

- **Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.**

*[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274.]****Criterio di valutazione:** mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.*

- **Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale.**

[D.Lgs. 502/92, art. 3-bis; L. 405/2001, art. 3, co. 2, lett. c; L. 289/2003, art. 52, co. 4, lett. d.]

Presidiare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale aziendale allo scopo di garantire prospetticamente l'equilibrio strutturale del Servizio Sanitario regionale (S.S.R.), salvaguardando i livelli di servizio raggiunti nell'erogazione dei LEA e al contempo mettendo in atto azioni di revisione della struttura dei costi operativi con riferimento ai fattori di produzione a maggior assorbimento di risorse. In particolare: raggiungere gli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale, nei limiti delle linee di programmazione finanziaria annuale fissate dal Riparto delle risorse del S.S.R.; rispettare il vincolo di bilancio annualmente assegnato concorrendo al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio del S.S.R., anche nell'ambito del Bilancio di Previsione deliberato dall'Azienda e approvato dalla Giunta Regionale ai sensi del D.lgs. n. 118/2011; partecipare al sistema di monitoraggio regionale della spesa del SSR; utilizzare in maniera efficiente le risorse disponibili.

***Criterio di valutazione:** riconduzione della gestione, nei limiti delle linee di programmazione finanziaria annuale fissate dal Riparto delle risorse del S.S.R., agli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dagli obiettivi regionali riportati nel Bilancio di Previsione.*

- **Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**

[D.Lgs. 171/2016, art. 2, co. 5; D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; L. 190/2012 e s.m.i.]

Assicurare il rispetto delle disposizioni normative e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile. Garantire altresì il pieno rispetto e l'effettiva attuazione delle normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione, con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione, alla nomina e al funzionamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all'adozione e all'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ovvero della relativa sezione del PIAO, nonché alla mappatura dei processi a rischio corruttivo.

***Criterio di valutazione:** assenza di rilievi gravi e non sanati entro i termini prescritti da parte di Collegio Sindacale, Corte dei Conti, ANAC, OIV, NIRS, ovvero da parte degli organi di controllo regionali competenti in materia di trasparenza e anticorruzione.*

- **Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.**

[L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a).]

Criterio di valutazione: raggiungimento della soglia di adempienza per ciascuna macroarea assistenziale nell'ambito del Nuovo Sistema di Garanzia di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

- **Rispetto degli obiettivi di contenimento sulla spesa farmaceutica e sulla spesa per Dispositivi Medici assegnati dalla Giunta Regionale.**

Assicurare il rispetto degli obiettivi di contenimento e governo della spesa farmaceutica (L.R. 7/2022.) e della spesa per dispositivi medici, in coerenza con i limiti e i target assegnati dalla Giunta Regionale e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Criterio di valutazione: Valore aziendale della spesa farmaceutica (convenzionata e acquisti diretti) \leq valore dell'obiettivo di contenimento annuo stabilito dalla Giunta Regionale; Valore aziendale della spesa per Dispositivi Medici \leq valore dell'obiettivo di contenimento annuo stabilito dalla Giunta Regionale.

- **Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti ai flussi informativi nazionali e regionali.**

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 3 e art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274.]

Assicurare la tempestività e adeguatezza in termini di qualità e quantità dei flussi informativi.

Criterio di valutazione: rispetto delle scadenze indicate nelle DGR annuali sugli obblighi informativi e degli standard di qualità indicati da NSIS.

Sezione B - OBIETTIVI DI MANDATO D.G. AOU

(ai sensi dell'art. 4 del presente schema di contratto)

A. Governo della spesa e controllo di gestione

- **Acquisto di beni e servizi tramite Soggetto Aggregatore regionale e CONSIP.**

Garantire il rispetto dell'obbligo di ricorso al Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia S.p.A., quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014, ovvero a CONSIP, secondo le categorie merceologiche, le priorità e le modalità definite dalla normativa nazionale e regionale, ivi comprese le categorie del settore sanitario individuate ai sensi dell'art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014 e quelle definite dalla programmazione regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014. In assenza di convenzioni, è fatto obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A. Concorrere al contenimento della spesa per beni e servizi nel rispetto dei target di efficientamento annualmente assegnati dalla programmazione regionale.

***Criterio di valutazione:** adesione alle gare di acquisto per beni e servizi effettuate dal Soggetto Aggregatore regionale ovvero CONSIP, secondo le percentuali e le categorie definite dalla programmazione regionale; rispetto dei target annuali di contenimento della spesa per beni e servizi assegnati dalla Giunta Regionale.*

- **Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità.**

Assicurare la piena operatività del sistema di contabilità analitica aziendale per centri di costo e responsabilità, garantendone l'integrazione con la contabilità generale e con il sistema informativo regionale, ai fini del controllo di gestione, della valutazione dei dirigenti e della negoziazione del budget.

***Criterio di valutazione:** piena operatività del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità su tutte le strutture aziendali; produzione tempestiva dei report di controllo di gestione e dei dati di alimentazione del modello LA.*

- **Rispetto dei tetti di spesa di programmazione regionale per il personale.**

Garantire il rispetto del tetto di spesa per il personale stabilito dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale. A tal fine, assicurare l'adozione e l'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) in coerenza con i fabbisogni assistenziali e gli standard organizzativi (D.M. 70/2015 per l'ospedale).

***Criterio di valutazione:** rispetto dei tetti di spesa annuali per il personale e per il privato accreditato; adozione e aggiornamento del PTFP nei tempi previsti dalla Regione.*

B. Qualità dell'assistenza ospedaliera, didattica e ricerca

- **Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa, in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) vigente.**

Garantire la piena attuazione del Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d'Attesa, in coerenza con il PRGLA vigente, assicurando il rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e ricovero secondo le classi di priorità, l'attivazione delle misure organizzative previste (agende uniche aziendali, recall, percorsi di tutela), nonché il monitoraggio sistematico tramite i flussi informativi regionali e nazionali.

Critério di valutazione: predisposizione del piano attuativo aziendale finalizzato al raggiungimento degli standard fissati dal PRGLA in relazione alla percentuale di prestazioni oggetto di monitoraggio erogate entro i tempi previsti per classe di priorità.

- **Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI), assicurando l'equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale**

Garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nel rispetto della normativa vigente, assicurando l'equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 3 del D.Lgs. 502/1992, secondo cui i volumi in ALPI non possono comportare per ciascun dipendente e per ciascuna tipologia di prestazione un volume superiore a quello assicurato per l'attività istituzionale.

Critério di valutazione: ALPI svolta in regime intramurario; equilibrio tra i volumi erogati in regime istituzionale e in regime di ALPI per ciascun dipendente e tipologia di prestazione.

- **Attuazione della programmazione regionale in materia di reti dell'offerta sanitaria.**

Garantire l'attuazione, nei tempi e con le modalità definiti dalla Regione, dei provvedimenti di riordino della rete ospedaliera (D.M. 70/2015), nonché delle reti tempo-dipendenti (cardiologica, ictus, trauma, perinatale), oncologiche e di patologia, assicurando il presidio dei volumi minimi, degli standard di sicurezza e di qualità e dell'integrazione tra livelli assistenziali, con particolare attenzione alle attività ad alta complessità e di alta specialità proprie dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Critério di valutazione: adozione e attuazione, nei tempi assegnati, dei provvedimenti aziendali di adeguamento alla programmazione regionale; rispetto degli standard di volume previsti dal DM 70/2015.

- **Qualità, sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario.**

Garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario di cui alla L. 24/2017, assicurando: il funzionamento del Centro Aziendale per la Gestione del Rischio Sanitario (CARS) e la nomina del relativo responsabile; l'adozione e l'aggiornamento annuale del Piano Aziendale per la Gestione del Rischio (PARM); l'invio dei dati al Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES); l'attivazione di azioni strutturate di prevenzione e contrasto delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e dell'antimicrobico-resistenza (AMR), in coerenza con il PNCAR e con il Piano regionale; la pubblicazione annuale della relazione sul rischio clinico ai sensi dell'art. 2, co. 5, della L. 24/2017.

Critério di valutazione: presenza e operatività del CARS; adozione del PARM aggiornato; tempestività e completezza dell'invio dati SIMES; attuazione delle azioni del Piano regionale ICA/AMR.

- **Attuazione del Protocollo d'intesa Regione-Università.**

Garantire l'integrazione tra le funzioni di assistenza, didattica e ricerca proprie dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, in coerenza con il Protocollo d'intesa stipulato tra Regione Puglia e Università ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999. Assicurare il corretto funzionamento degli organi di governo a composizione mista, il rispetto degli istituti contrattuali del personale universitario in servizio assistenziale, l'attuazione delle linee di sviluppo concordate in sede di programmazione regionale e universitaria, la valorizzazione delle attività cliniche correlate alla didattica e alla ricerca biomedica.

Critério di valutazione: attuazione delle azioni e degli adempimenti previsti dal Protocollo d'intesa Regione-Università nei tempi assegnati; corretto funzionamento degli organi di governo a composizione mista; integrazione tra attività clinica, didattica e ricerca.

- **Prevenzione, promozione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per quanto di competenza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.**

Assicurare, in coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e regionale vigente, l'attuazione degli obblighi organizzativi, programmatici, attuativi, di monitoraggio e informativi relativi all'ambito della prevenzione e della promozione della salute, per quanto di competenza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, ivi compresi i programmi di adesione agli screening oncologici, i programmi vaccinali rivolti agli operatori sanitari e ai pazienti, il contrasto all'antimicrobico-resistenza e alle infezioni correlate all'assistenza, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

***Criterio di valutazione:** attuazione delle azioni e raggiungimento dei target previsti dalla programmazione regionale, per quanto di competenza dell'AOU; rispetto degli obblighi informativi nei flussi di settore.*

C. Sanità digitale, flussi informativi e investimenti

- **Rafforzamento della Cartella Clinica Elettronica e dell'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico**

Garantire l'alimentazione completa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico, nonché la piena adozione della Cartella Clinica Elettronica in tutte le strutture aziendali, con caratteristiche di interoperabilità e integrazione con il FSE.

***Criterio di valutazione:** copertura FSE secondo i target nazionali e regionali; estensione della CCE interoperabile sulle strutture aziendali ospedaliere e territoriali.*

- **Attuazione dei programmi di investimento (FESR, PNES, PNRR, FSC).**

Garantire il pieno rispetto dei cronoprogrammi e degli adempimenti connessi agli interventi finanziati con fondi FESR, PNES, PNRR e FSC, con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario degli interventi, al rispetto delle milestone e dei target, al corretto utilizzo e alla rendicontazione delle risorse.

***Criterio di valutazione:** rispetto delle milestone e target previsti nei tempi stabiliti dai rispettivi atti programmatici e di attuazione.*



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

Il/La sottoscritto/a _____ con riferimento all'incarico di

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore socio - sanitario se previsto da leggi regionali (rif. art. 4 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171)

in corso di conferimento presso _____, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013,

DICHIARA¹

con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

- di non trovarsi nella situazione di inconferibilità di cui all'**art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 39/2013**² in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- di non trovarsi nella situazione di inconferibilità di cui all'**art. 5 del d.lgs. n. 39/2013**³ per precedente attività svolta in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

¹ **Art. 20, commi 1 e 4:** "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.";

² **Art. 3, comma 1, lett. e):** "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: e) gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo** nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale".

In merito, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), l'articolo 3, co.7, del d.lgs. n. 39/2013, deve essere letto nel senso che la sentenza di patteggiamento per uno dei reati previsti dal menzionato articolo 3 non comporta l'inconferibilità degli incarichi, a meno che non siano state irrogate pene accessorie.

- di non trovarsi nella situazione di inconferibilità di cui all'**art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 39/2013**⁴ per pregressa appartenenza ad un organo politico;

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"⁵.

La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, data

Firma

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio

³ **Art. 5, comma 1:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.";

⁴ **Art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL (**comma 1**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (**comma 2**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare (**comma 3**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (**comma 4**) Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL (**comma 5**)";

⁵ ai sensi dell'**art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013**, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

Il/La sottoscritto/a _____ con riferimento all'incarico di

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore socio sanitario se previsto da leggi regionali (rif. art. 4 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171)

rivestito presso _____, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

DICHIARA⁶

l'**insussistenza** delle seguenti situazioni di **INCOMPATIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

- incompatibilità con lo svolgimento di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e con lo svolgimento di attività professionali di cui all'art. 10, commi,1 e 2⁷, del d.lgs. n. 39/2013;
- incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni, statali, regionali e locali, di cui all'art. 14, commi 1 e 2⁸, del d.lgs. 39/2013;

⁶ **Art. 20, comma 2:** "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.";

⁷ **Art. 10 commi 1 e 2:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili: a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (**comma 1**); l'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado (**comma 2**)".

⁸ **Art. 14 commi 1 e 2:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"⁹.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, data

Firma

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio

agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare (comma 1); gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.”; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (comma 2)”;

⁹ ai sensi dell'art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
(art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a..... con riferimento all'incarico di DIRETTORE GENERALE di

CONSAPEVOLE

- delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'art.76 del medesimo testo normativo;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di 5anni, ferma restando ogni altra responsabilità;
- che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale;
- sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste:

- dall'art. 3 comma 11 D. Lgs 502/1992¹⁰;
- dall'art. 7 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235¹¹;

¹⁰ Art. 3 co. 11 D. Lgs. 502/1992: <Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal [secondo comma dell'articolo 166 del codice penale](#);

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'[articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327](#), e dall'[articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata>.

- dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 39/2013¹²:

DICHIARA

- altresì l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell'incarico nonché l'assenza, ad oggi, delle cause di incompatibilità previste:
 - dall'art. 9 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39¹³;
 - dall'art. 3 bis comma 10, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.¹⁴;

¹¹Art. 7 D. Lgs. 235/2012: <1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse>.

¹² Art. 4, co. 1, D. Lgs. 39/2013: <A coloro che, **nell'anno precedente**, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento>.

¹³ Art. 9 D. Lgs. 39/2013: <Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico>.

- dall'art. 66, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.¹⁵.

- l'assenza delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 delle linee guida approvate con DGR 24/2017 che stabilisce che: "*non possono essere nominati ai sensi delle presenti linee guida coloro che si trovano in conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce, anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia e del Codice di comportamento vigente. In ogni caso, versano in una situazione di conflitto di interessi:*

a) Coloro che fanno parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'organismo cui la nomina si riferisce o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo;

b) Coloro che hanno svolto attività di cui alla lettera a) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina;

c) Coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio o i cui parenti o affini entro il terzo grado sono nelle condizioni di cui alle lettere precedenti;

d) Chi ha lite pendente con il soggetto giuridico cui la nomina si riferisce".

SI IMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 a comunicare in maniera tempestiva eventuali sopravvenute variazioni del contenuto della dichiarazione ed, in ogni caso, a presentare con cadenza annuale idonea dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità secondo le disposizioni normative.

Il/La sottoscritto/a, informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali, autorizza il trattamento dei dati sopra forniti per permettere l'esecuzione del contratto di lavoro di cui lo stesso è parte, ovvero lo svolgimento delle attività connesse all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro nonché alla sua cessazione e/o trasformazione.

L'informativa completa, resa dall'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati personali, è, altresì, consultabile nel sito web aziendale, sezione.....

Luogo, data

Firma

¹⁴ Art. 3 bis, co. 10, D. Lgs. 502/1992: <La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo>.

¹⁵ Art. 66, co. 1, D. Lgs. 267/2000: <La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana>.

Allegato C)

**REGIONE
PUGLIA**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

TRA

il dott. ing. Antonio Decaro, nato a ...il, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il/la dott., nato a il, residente a, via n., C.F., di seguito denominato <Direttore generale>.

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
(OGGETTO)**

1. La Regione Puglia, ai sensi dal Decreto Legislativo n. 288/2003 e s.m.i., e della Legge Regionale n. 17/2017, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)..... al dott., che accetta, giusto Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina n. del
2. Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di rappresentanza e di gestione complessiva dell'Istituto affidata. Egli è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dalla Giunta regionale nonché della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'Istituto. Il Direttore Generale si impegna a svolgere le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dal D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, oltre che da leggi ed atti di programmazione regionale.
3. In particolare, il Direttore Generale si obbliga al rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, al rispetto della programmazione nazionale e regionale in materia, nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio

di Indirizzo e Verifica dell'Istituto sulla base della suddetta programmazione.

4. Il Direttore Generale si obbliga, altresì, al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che potrebbero essere definiti ed assegnati con successivo provvedimento della Giunta regionale.
5. Il Direttore Generale, con la sottoscrizione del presente contratto, ferme le dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura e di nomina, anche ai sensi dell'art. 3, co. 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.Lgs. n. 39/2013, dichiara:
 - a) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cause pendenti nei confronti dell'Istituto affidato o con altre Aziende del Servizio sanitario regionale o con la Regione o Enti regionali, relative a precedenti incarichi o rapporti di lavoro. Tale comunicazione è finalizzata a consentire alle parti ogni opportuna valutazione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
 - b) di non essere titolare o possedere partecipazioni - né direttamente, né per interposta persona o tramite società fiduciarie - in imprese societarie, anche cooperativistiche, o comunque associative che abbiano come oggetto sociale attività in ambito sanitario o sociosanitario in Italia o all'estero o che intrattengano rapporti contrattuali di fornitura o accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale.
6. Il Direttore Generale con nota acquisita agli atti in data prot. n. ha dichiarato:
 - a. l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste specificatamente dagli artt. 3 comma 1, lett. e), 5, 8 commi 1, 2, 3, 4 e 5, 10 commi 1 e 2, e 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013, conformemente alla modulistica approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 92 dell'11 marzo 2026 (allegati 2.1 e 2.2 del presente contratto).
 - b. l'insussistenza delle ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità previste specificamente dagli artt. 3 comma 11 e 3 bis comma 10 D. Lgs 502/1992, 7 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, 4 comma 1 e 9 D.Lgs. 39/2013, 66, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conformemente alla modulistica predisposta dai competenti uffici regionali (allegato 2.3 del presente contratto).

ART. 2

(NATURA DELL'INCARICO)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il dott. si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Istituto e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 288/2003, dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/07/2004, dalla Legge Regionale n. 17/2017 e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale.

ART.3
(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

1. Il Direttore Generale si obbliga a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi ed atti programmatori sia nazionali che regionali e ad osservare i principi, le direttive e gli obiettivi generali stabiliti dalla Giunta Regionale.
2. Tenuto conto che la Regione, allo stato attuale, è in Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, il Direttore Generale, si obbliga, altresì, ad approntare e a trasmettere, al Dipartimento Salute e Benessere e all'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS Puglia), entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un piano di intervento, nel quale dovranno essere specificate le azioni da intraprendere, i tempi e le fasi di realizzazione ed i risultati attesi per ciascuna fase, in coerenza con il Piano Operativo, approvato dai Ministeri affiancanti, con particolare riferimento al governo delle liste di attesa ed alle azioni da porre in essere per la riduzione della mobilità sanitaria interregionale anche mediante accordi infraziendali; successivamente, il Direttore Generale si obbliga a trasmettere con cadenza semestrale apposita relazione attestante lo stato di avanzamento delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il Direttore Generale assume tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'Istituto dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e si impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di settore, tutti i dati e le notizie richieste. In particolare, il Direttore Generale si obbliga al rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
4. Il Direttore Generale si obbliga ad osservare le direttive e gli indirizzi emanati dal Dipartimento Salute e Benessere e da AReSS Puglia e a comunicare il relativo adempimento nei termini assegnati.
5. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., alla normativa in materia di protezione dei dati personali, al D. Lgs. 33/2013 e salvo quanto previsto dal comma 2, è tenuto a mantenere il segreto di ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Istituto e/o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
6. Il Direttore Generale si obbliga a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

7. Il Direttore generale è tenuto a garantire i principi di legalità, efficienza, efficacia, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
8. Il Direttore Generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.
9. Il Direttore Generale si obbliga ad osservare, adottare e far rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.
10. Al fine di garantire l'unitarietà o la maggior efficienza dell'azione amministrativa e ottimizzare l'impiego delle risorse, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli IRCCS pubblici della Regione Puglia, su direttiva congiunta del Capo di Gabinetto della regione Puglia e del Direttore del Dipartimento Salute e Benessere, hanno l'obbligo di operare in coordinamento tra loro in relazione a materie di particolare rilievo strategico, tra cui acquisizione di beni e servizi, personale, strategie di acquisto e gestione dei rapporti con il Soggetto Aggregatore Regionale, monitoraggio della spesa sanitaria e l'attuazione dei piani di efficientamento, ovvero negli altri casi in cui il coordinamento sia espressamente richiesto. Alle Conferenze di coordinamento partecipano il Capo di Gabinetto, il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere e il Direttore Generale di AReSS Puglia in quanto le determinazioni assunte in sede di coordinamento costituiscono atti di indirizzo per le singole Aziende ed Enti del S.S.R.
11. L'inadempimento agli obblighi stabiliti ai commi da 1 a 10 del presente articolo costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 4
(OBIETTIVI)

1. Il Direttore Generale, con l'assunzione dell'odierno incarico, si obbliga al rispetto ed al conseguimento degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza, previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, da leggi approvate successivamente alla stipula del presente contratto, di cui all'Allegato 1 sezione A del presente contratto, nonché al rispetto degli obiettivi di mandato di cui all'Allegato 1 sezione B del presente contratto.
2. Spetta inoltre al Direttore assicurare il rispetto degli obiettivi gestionali, sia di carattere economico-finanziario che di salute fissati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto.

3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza, di cui all'Allegato 1 sezione A, sono sottoposti al monitoraggio del Dipartimento Salute e Benessere e dell'AReSS Puglia, i quali riferiscono eventuali inadempienze - evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione delle norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA - al Direttore del Dipartimento Salute e Benessere per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza di cui all'art.8.

ART. 5

(VALUTAZIONE DEI VENTiquATTRO MESI DI MANDATO)

1. Il Direttore Generale è sottoposto alla valutazione dei ventiquattro mesi di mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza, secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'Intesa Stato-Regioni dell'01/07/2004, dell'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171 e della normativa regionale di settore.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del d. lgs. n. 171/2016, le modalità di espletamento della valutazione dei ventiquattro mesi di mandato saranno stabilite dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di avvio del procedimento, in analogia a quelle utilizzate per la valutazione dei ventiquattro mesi di mandato dei Direttori generali delle Aziende del S.S.R.

ART. 6

(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. – un compenso annuo onnicomprensivo pari ad € 140.494,00= al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è onnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Istituto provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo può essere integrato – ai sensi

dell'art. 5 co. 7, della L. R. n. 17/2017 e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota variabile nel limite massimo del venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'attività e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali allo stesso assegnati.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa definito in attuazione della normativa nazionale e regionale.

5. Il Direttore Generale, qui sottoscrivendosi, dichiara che il trattamento economico rispetta il limite massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto di tutti gli emolumenti a carico della finanza pubblica ai sensi della normativa in vigore al momento della sottoscrizione, impegnandosi altresì a comunicare l'eventuale superamento del limite nel corso del rapporto

ART. 7 (DURATA)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Direttore Generale riconosce ed accetta fin d'ora che la Giunta regionale – in presenza di motivate esigenze organizzative, tecniche o gestionali – possa modificare, in costanza di contratto, la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, per un periodo pari alla durata residua ed alle medesime condizioni contrattuali, fatto salvo, se del caso, l'adeguamento del corrispettivo, spostando il Direttore Generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tale ipotesi gli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale saranno adeguati tenendo conto dell'avvenuta modificazione e della situazione economico finanziaria ed organizzativa dell'Azienda o Ente di nuova assegnazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità intraregionale.
3. In caso di riconversione o accorpamento dell'Istituto, anche a seguito del venir meno del carattere scientifico di quest'ultimo, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2 il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso almeno 90 giorni prima, a mezzo pec, al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore alla Salute e al Direttore del Dipartimento Salute e Benessere.

ART. 8**(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)**

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi, ivi compreso il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore Generale, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui all'art. 4 comma 1 previsti dalle leggi statali e regionali, riportati nell'Allegato 1 sezione A quale parte integrante del presente contratto, sulla base degli accertamenti emersi in sede di monitoraggio ai sensi dell'art.4 co.3 da parte del Dipartimento Salute e Benessere attraverso le articolazioni competenti per materia e dell'ARESS Puglia, riferisce all'Assessore competente la necessità dell'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale. Su proposta dell'Assessore competente, la Giunta regionale, delibera di autorizzare il Presidente a comunicare all'interessato, ai sensi della legge 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza e la contestazione formale dell'addebito, assegnando un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Sulla base dell'istruttoria degli Uffici del Dipartimento Salute e Benessere, laddove le controdeduzioni dell'interessato non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, l'Assessore – sentito il Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Ministro della Salute – propone alla Giunta regionale la decadenza del Direttore Generale e la sua sostituzione, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvio del procedimento. In esecuzione di quanto deliberato dall'Organo giuntale, il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi 7 giorni, comunica all'interessato la decadenza dall'incarico e la conseguente risoluzione contrattuale.
2. In caso di decadenza e risoluzione del rapporto, il Dipartimento competente provvede ai conseguenti adempimenti, con particolare riferimento alla comunicazione al Ministero della Salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale dei Direttori Generali del soggetto decaduto dall'incarico, il quale potrà essere reinserito nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione.
3. L'esito negativo della valutazione dei ventiquattro mesi di mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, comporta l'avvio del procedimento di decadenza dall'incarico e risoluzione del contratto di cui al comma 1.
4. La condanna del Direttore Generale con sentenza anche non passata in giudicato per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporta la risoluzione di diritto del contratto senza

contestazione e/o preavviso.

5. Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per i reati di cui al precedente comma 4 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale, può essere valutato ai fini dell'avvio del procedimento di decadenza e risoluzione del contratto di cui al comma 1.
6. Il sopravvenuto collocamento in quiescenza del Direttore Generale comporta la risoluzione del contratto a far data dal giorno del collocamento in quiescenza. A tal fine, il Direttore Generale si obbliga a comunicare al Dipartimento Salute e Benessere l'avvenuta presentazione della domanda di quiescenza e la data prevista del relativo collocamento.
7. Il Direttore Generale si obbliga a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Salute e Benessere, qualsiasi variazione intervenuta in costanza di rapporto, relativamente alle situazioni, alle condizioni e agli stati dichiarati in occasione della proposta di candidatura e della nomina.
8. Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, ivi compresi i casi di decadenza e risoluzione del contratto, di recesso e di mancata conferma, nulla è dovuto al Direttore Generale a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

ART. 9

(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore Generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10

(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/07/2004, dal D.Lgs. n. 171/2016 e dalla normativa statale e regionale di settore, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo Terzo del Codice Civile.
2. Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11
(FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12
(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.

Bari, li

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Direttore Generale, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio") e 11 ("Foro competente").

Bari, li

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto Direttore Generale, presa visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), dichiara di essere consapevole che il trattamento dei dati personali forniti è necessario per le finalità connesse alla

stipula e all'esecuzione del presente contratto, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge e dei compiti di interesse pubblico di cui è investita la Regione Puglia.

Bari, lì

Il Direttore Generale

Allegato 1

Sezione A - OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. IRCCS

(ai sensi dell'art. 4 del presente schema di contratto)

- **Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.**

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274.]

Criterio di valutazione: mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.

- **Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale.**

[D.Lgs. 502/92, art. 3-bis; L. 405/2001, art. 3, co. 2, lett. c; L. 289/2003, art. 52, co. 4, lett. d.]

Presidiare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale aziendale allo scopo di garantire prospetticamente l'equilibrio strutturale del Servizio Sanitario regionale (S.S.R.), salvaguardando i livelli di servizio raggiunti nell'erogazione dei LEA e al contempo mettendo in atto azioni di revisione della struttura dei costi operativi con riferimento ai fattori di produzione a maggior assorbimento di risorse. In particolare: raggiungere gli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale, nei limiti delle linee di programmazione finanziaria annuale fissate dal Riparto delle risorse del S.S.R.; rispettare il vincolo di bilancio annualmente assegnato concorrendo al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio del S.S.R., anche nell'ambito del Bilancio di Previsione deliberato dall'Azienda e approvato dalla Giunta Regionale ai sensi del D.lgs. n. 118/2011; partecipare al sistema di monitoraggio regionale della spesa del SSR; utilizzare in maniera efficiente le risorse disponibili.

Criterio di valutazione: riconduzione della gestione, nei limiti delle linee di programmazione finanziaria annuale fissate dal Riparto delle risorse del S.S.R., agli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dagli obiettivi regionali riportati nel Bilancio di Previsione.

- **Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**

[D.Lgs. 171/2016, art. 2, co. 5; D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; L. 190/2012 e s.m.i.]

Assicurare il rispetto delle disposizioni normative e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile. Garantire altresì il pieno rispetto e l'effettiva attuazione delle normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione, con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione, alla nomina e al funzionamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all'adozione e all'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ovvero della relativa sezione del PIAO, nonché alla mappatura dei processi a rischio corruttivo.

Criteria di valutazione: assenza di rilievi gravi e non sanati entro i termini prescritti da parte di Collegio Sindacale, Corte dei Conti, ANAC, OIV, NIRS, ovvero da parte degli organi di controllo regionali competenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

- **Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.**

[L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a).]

Criteria di valutazione: raggiungimento della soglia di adempienza per ciascuna macroarea assistenziale nell'ambito del Nuovo Sistema di Garanzia di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

- **Rispetto degli obiettivi di contenimento sulla spesa farmaceutica e sulla spesa per Dispositivi Medici assegnati dalla Giunta Regionale.**

Assicurare il rispetto degli obiettivi di contenimento e governo della spesa farmaceutica (L.R. 7/2022) e della spesa per dispositivi medici, in coerenza con i limiti e i target assegnati dalla Giunta Regionale e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Criteria di valutazione: Valore aziendale della spesa farmaceutica (convenzionata e acquisti diretti) \leq valore dell'obiettivo di contenimento annuo stabilito dalla Giunta Regionale; Valore aziendale della spesa per Dispositivi Medici \leq valore dell'obiettivo di contenimento annuo stabilito dalla Giunta Regionale.

- **Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti ai flussi informativi nazionali e regionali.**

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 3 e art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274.]

Assicurare la tempestività e adeguatezza in termini di qualità e quantità dei flussi informativi.

Criteria di valutazione: rispetto delle scadenze indicate nelle DGR annuali sugli obblighi informativi e degli standard di qualità indicati da NSIS.

Sezione B - OBIETTIVI DI MANDATO D.G. IRCCS

(ai sensi dell'art. 4 del presente schema di contratto)

A. Governo della spesa e controllo di gestione

- **Acquisto di beni e servizi tramite Soggetto Aggregatore regionale e CONSIP.**

Garantire il rispetto dell'obbligo di ricorso al Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia S.p.A., quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014, ovvero a CONSIP, secondo le categorie merceologiche, le priorità e le modalità definite dalla normativa nazionale e regionale, ivi comprese le categorie del settore sanitario individuate ai sensi dell'art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014 e quelle definite dalla programmazione regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014. In assenza di convenzioni, è fatto obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A. Concorrere al contenimento della spesa per beni e servizi nel rispetto dei target di efficientamento annualmente assegnati dalla programmazione regionale.

***Criterio di valutazione:** adesione alle gare di acquisto per beni e servizi attraverso Soggetto Aggregatore regionale ovvero CONSIP, secondo le percentuali e le categorie definite dalla programmazione regionale; rispetto dei target annuali di contenimento della spesa per beni e servizi assegnati dalla Giunta Regionale.*

- **Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità.**

Assicurare la piena operatività del sistema di contabilità analitica aziendale per centri di costo e responsabilità, garantendone l'integrazione con la contabilità generale e con il sistema informativo regionale, ai fini del controllo di gestione, della valutazione dei dirigenti e della negoziazione del budget.

***Criterio di valutazione:** piena operatività del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità su tutte le strutture aziendali; produzione tempestiva dei report di controllo di gestione e dei dati di alimentazione del modello LA.*

- **Rispetto dei tetti di spesa di programmazione regionale per il personale**

Garantire il rispetto del tetto di spesa per il personale stabilito dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale. A tal fine, assicurare l'adozione e l'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) in coerenza con i fabbisogni assistenziali e gli standard organizzativi (D.M. 70/2015 per l'ospedale)

***Criterio di valutazione:** rispetto dei tetti di spesa annuali per il personale; adozione e aggiornamento del PTFP nei tempi previsti dalla Regione.*

B. Qualità dell'assistenza e alta specialità

- **Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa, in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) vigente**

Garantire la piena attuazione del Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d'Attesa, in coerenza con il PRGLA vigente, assicurando il rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni di ricovero secondo le classi di priorità, l'attivazione delle misure organizzative previste (agende uniche

aziendali, recall, percorsi di tutela), nonché il monitoraggio sistematico tramite i flussi informativi regionali e nazionali.

Critério di valutazione: predisposizione del piano attuativo aziendale finalizzato al raggiungimento degli standard fissati dal PRGLA in relazione alla percentuale di prestazioni oggetto di monitoraggio erogate entro i tempi previsti per classe di priorità.

- **Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI), assicurando l'equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale**

Garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nel rispetto della normativa vigente, assicurando l'equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 3 del D.Lgs. 502/1992, secondo cui i volumi in ALPI non possono comportare per ciascun dipendente e per ciascuna tipologia di prestazione un volume superiore a quello assicurato per l'attività istituzionale.

Critério di valutazione: ALPI svolta in regime intramurario; equilibrio tra i volumi erogati in regime istituzionale e in regime di ALPI per ciascun dipendente e tipologia di prestazione.

- **Attuazione della programmazione regionale in materia di reti dell'offerta sanitaria.**

Garantire l'attuazione, nei tempi e con le modalità definiti dalla Regione, dei provvedimenti di riordino della rete ospedaliera (D.M. 70/2015) nonché delle reti oncologiche e di patologia, assicurando il presidio dei volumi minimi, degli standard di sicurezza e di qualità e dell'integrazione tra livelli assistenziali, con particolare attenzione alle attività ad alta complessità e di alta specialità proprie dell'Istituto.

Critério di valutazione: adozione e attuazione, nei tempi assegnati, dei provvedimenti aziendali di adeguamento alla programmazione regionale; rispetto degli standard di volume previsti dal DM 70/2015 per le discipline ad alta complessità.

- **Qualità, sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario.**

Garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario di cui alla L. 24/2017, assicurando: il funzionamento del Centro Aziendale per la Gestione del Rischio Sanitario (CARS) e la nomina del relativo responsabile; l'adozione e l'aggiornamento annuale del Piano Aziendale per la Gestione del Rischio (PARM); l'invio dei dati al Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES); l'attivazione di azioni strutturate di prevenzione e contrasto delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e dell'antimicrobico-resistenza (AMR), in coerenza con il PNCAR e con il Piano regionale; la pubblicazione annuale della relazione sul rischio clinico ai sensi dell'art. 2, co. 5, della L. 24/2017.

Critério di valutazione: presenza e operatività del CARS; adozione del PARM aggiornato; tempestività e completezza dell'invio dati SIMES; attuazione delle azioni del Piano regionale ICA/AMR.

- **Prevenzione, promozione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per quanto di competenza dell'IRCCS.**

Assicurare, in coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e regionale vigente, l'attuazione degli obblighi organizzativi, programmatici, attuativi, di monitoraggio e informativi relativi all'ambito della prevenzione e della promozione della salute, per quanto di competenza dell'Istituto, ivi compresi i programmi di screening oncologici, i programmi vaccinali rivolti agli operatori sanitari e ai pazienti, il

contrasto all'antimicrobico-resistenza e alle infezioni correlate all'assistenza, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

***Criterio di valutazione:** attuazione delle azioni e raggiungimento dei target previsti dalla programmazione regionale, per quanto di competenza dell'Istituto; rispetto degli obblighi informativi nei flussi di settore.*

C. Sanità digitale, flussi informativi e investimenti

- **Rafforzamento della Cartella Clinica Elettronica e dell'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico**

Garantire l'alimentazione completa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico, nonché la piena adozione della Cartella Clinica Elettronica in tutte le strutture aziendali, con caratteristiche di interoperabilità e integrazione con il FSE.

***Criterio di valutazione:** copertura FSE secondo i target nazionali e regionali; estensione della CCE interoperabile sulle strutture aziendali ospedaliere e territoriali.*

- **Attuazione dei programmi di investimento (FESR, PNES, PNRR, FSC).**

Garantire il pieno rispetto dei cronoprogrammi e degli adempimenti connessi agli interventi finanziati con fondi FESR, PNES, PNRR e FSC, con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario degli interventi, al rispetto delle milestone e dei target, al corretto utilizzo e alla rendicontazione delle risorse.

***Criterio di valutazione:** rispetto delle milestone e target previsti nei tempi stabiliti dai rispettivi atti programmatori e di attuazione.*



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

Il/La sottoscritto/a _____ con riferimento all'incarico di

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore socio - sanitario se previsto da leggi regionali (rif. art. 4 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171) in corso di conferimento presso _____, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013,

DICHIARA¹

con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

- di non trovarsi nella situazione di inconferibilità di cui all'**art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 39/2013**² in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

¹ **Art. 20, commi 1 e 4:** "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.";

² **Art. 3, comma 1, lett. e):** "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: e) gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo** nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale".

In merito, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), l'articolo 3, co.7, del d.lgs. n. 39/2013, deve essere letto nel senso che la sentenza di patteggiamento per uno dei reati previsti dal menzionato articolo 3 non comporta l'inconferibilità degli incarichi, a meno che non siano state irrogate pene accessorie.

- di non trovarsi nella situazione di inconfiribilità di cui all'**art. 5 del d.lgs. n. 39/2013**³ per precedente attività svolta in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- di non trovarsi nella situazione di inconfiribilità di cui all'**art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 39/2013**⁴ per pregressa appartenenza ad un organo politico;

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"⁵.

La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, data

Firma

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio

³ **Art. 5, comma 1:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.";

⁴ **Art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL (**comma 1**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (**comma 2**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare (**comma 3**); Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (**comma 4**) Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL (**comma 5**)";

⁵ ai sensi dell'**art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013**, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

Il/La sottoscritto/a _____ con riferimento all'incarico di

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore socio sanitario se previsto da leggi regionali (rif. art. 4 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171)

rivestito presso _____, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

DICHIARA⁶

l'insussistenza delle seguenti situazioni di **INCOMPATIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

- incompatibilità con lo svolgimento di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e con lo svolgimento di attività professionali di cui all'art. 10, commi 1 e 2⁷, del d.lgs. n. 39/2013;
- incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni, statali, regionali e locali, di cui all'art. 14, commi 1 e 2⁸, del d.lgs. 39/2013;

⁶ **Art. 20, comma 2:** "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.";

⁷ **Art. 10 commi 1 e 2:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili: a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (**comma 1**); l'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado (**comma 2**)".

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"⁹.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, data

Firma

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio

⁸ **Art. 14 commi 1 e 2:** "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare (**comma 1**); gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione."; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (**comma 2**)";

⁹ ai sensi dell'art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.

Allegato 2.3



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
(art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a..... con riferimento all'incarico di DIRETTORE GENERALE di

CONSAPEVOLE

- delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'art.76 del medesimo testo normativo;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di 5anni, ferma restando ogni altra responsabilità;
- che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale;
- sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste:

- dall'art. 3 comma 11 D. Lgs 502/1992¹⁰;

¹⁰ Art. 3 co. 11 D. Lgs. 502/1992: <Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal [secondo comma dell'articolo 166 del codice penale](#);

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'[articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327](#), e dall'[articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata>.

- dall'art. 7 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235¹¹;
- dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 39/2013¹²:

DICHIARA

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell'incarico nonché l'assenza, ad oggi, delle cause di incompatibilità previste:
 - dall'art. 9 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39¹³;

¹¹Art. 7 D. Lgs. 235/2012: <1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'[articolo 416-bis del codice penale](#) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale](#), diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del [codice penale](#);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse>.

¹² Art. 4, co. 1, D. Lgs. 39/2013: <A coloro che, **nell'anno precedente**, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento>.

¹³ Art. 9 D. Lgs. 39/2013: <Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di

- dall'art. 3 bis comma 10, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.¹⁴;
- dall'art. 66, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.¹⁵;

- l'assenza delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 delle linee guida approvate con DGR 24/2017 che stabilisce che: *"non possono essere nominati ai sensi delle presenti linee guida coloro che si trovano in conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce, anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia e del Codice di comportamento vigente. In ogni caso, versano in una situazione di conflitto di interessi:*

a) Coloro che fanno parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'organismo cui la nomina si riferisce o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo;

b) Coloro che hanno svolto attività di cui alla lettera a) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina;

c) Coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio o i cui parenti o affini entro il terzo grado sono nelle condizioni di cui alle lettere precedenti;

d) Chi ha lite pendente con il soggetto giuridico cui la nomina si riferisce".

SI IMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 a comunicare in maniera tempestiva eventuali sopravvenute variazioni del contenuto della dichiarazione ed, in ogni caso, a presentare con cadenza annuale idonea dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità secondo le disposizioni normative.

Il/La sottoscritto/a, informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali, autorizza il trattamento dei dati sopra forniti per permettere l'esecuzione del contratto di lavoro di cui lo stesso è parte, ovvero lo svolgimento delle attività connesse all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro nonché alla sua cessazione e/o trasformazione.

L'informativa completa, resa dall'Istituto, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati personali, è, altresì, consultabile nel sito web aziendale, sezione.....

Luogo, data

Firma

un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico>.

¹⁴ Art. 3 bis, co. 10, D. Lgs. 502/1992: <La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo>.

¹⁵ Art. 66, co. 1, D. Lgs. 267/2000: < La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana>.

La Dirigente di Sezione
Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata

 ANTONELLA
CAROLI
20.05.2026
16:05:13
GMT+02:00

22